

**VERBALE DI ACCORDO**

del giorno 22/7/2019

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Premesso che:

- a) l'art. 43 del CCNL 28/3/2018 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP), definito a livello aziendale in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo, tra gli altri, incrementi di produttività del lavoro, della qualità e di altri elementi di efficienza;
- b) in relazione alle profonde modifiche intervenute con la Legge n. 225/2016 di riforma della riscossione, con il superamento del Gruppo Equitalia e la nascita dell'Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, le Parti in epigrafe, in sede di rinnovo del CIA avvenuto in data 28/3/2018, si erano date inoltre reciprocamente atto che nella definizione del Premio Aziendale si sarebbe tenuto conto dei mutati assetti organizzativi nonché delle nuove logiche che informano il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- c) in relazione a quanto sopra, le Parti avevano pertanto convenuto di stipulare un accordo in materia di Premio aziendale basato sul raggiungimento di un parametro basato sull'incremento, rispetto agli esercizi precedenti, di un coefficiente di efficienza/produttività.

Premesso inoltre che

- d) con il Verbale di Accordo del 12/12/2018, in continuità con quanto concordato nel passato, le Parti avevano convenuto l'erogazione di un Premio Aziendale per tutti i dipendenti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cui corresponsione è avvenuta nel mese di giugno del corrente anno, basato sul superamento per l'anno di competenza 2018 di un indice di produttività, allora fissato a 1.206, risultante dal rapporto tra la media della

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

riscossione del quadriennio 2014-2017 (pari a 9.277,0 milioni di euro) e la consistenza media dei lavoratori nel medesimo periodo (pari a 7.692,5 unità). Quanto sopra, anche al fine di temperare i considerevoli impatti sul gettito della riscossione 2017 determinati dai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali varati dal legislatore;

- e) al suddetto premio sono stati inoltre applicati i regimi di tassazione agevolata previsti dalla legislazione vigente (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182-189, Decreto Interministeriale Min. Lavoro - MEF del 25 marzo 2016, L. 11/12/2016 n. 232).

Considerato infine che

- f) le Parti, come sopra costituite, coerentemente con quanto stabilito nel tempo dalle regolamentazioni in materia di regimi fiscali agevolati collegati alla corresponsione di premi variabili di produttività, si danno reciprocamente atto e convengono che le somme oggetto di erogazione di cui al presente Accordo saranno sottoposte ai regimi fiscali contenuti nelle Leggi sopra citate nonché a quelle tempo per tempo applicabili in quanto riferite ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- g) allo scopo di riconoscere l'impegno profuso dai lavoratori/lavoratrici nel corso del corrente anno nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza e produttività del lavoro dell'Ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, e con l'ulteriore finalità di misurare i suddetti obiettivi eliminando ogni effetto anche potenzialmente distorto sui volumi della riscossione determinato dagli interventi legislativi susseguitisi negli anni in materia di definizione agevolata che hanno riaperto i termini, anche per il corrente anno, della rottamazione delle cartelle esattoriali (c.d. "rottamazione ter"), è intenzione delle Parti prevedere l'erogazione di un Premio Aziendale al verificarsi delle condizioni nel seguito indicate;
- h) in relazione ai suddetti indicatori di performance, le Parti si danno inoltre reciprocamente atto e confermano di avere già individuato - in piena continuità con quanto convenuto nei precedenti accordi in materia - gli indici incrementali di efficienza e produttività del fattore lavoro, quale parametro di riferimento per calcolare e corrispondere le erogazioni già stabilite nel citato Accordo di rinnovo del CIA 28/3/2018, come successivamente dettagliato.

Ciò premesso e considerato, e premesse e considerata costituiscono parte integrante del presente Verbale le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue.

1. Per il corrente anno di competenza 2019 il Premio aziendale, ai sensi dell'art. 43 del CCNL 28/3/2018 sarà corrisposto al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell'Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate-Riscossione negli importi riportati nell'allegata tabella 1, di cui costituisce parte integrante.
2. Il premio aziendale viene erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2020.
3. Detto Premio, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL, ed in accordo con i sopra richiamati principi e linee guida delle norme di legge in materia di regime di tassazione agevolata, terrà a riferimento, per il 2019, la consuntivazione di un indice di produttività, definito dal rapporto tra la somma del numero delle istanze presentate dai contribuenti relative a: definizione agevolata, rateazione, sospensione, nonché i pagamenti pervenuti allo sportello e la consistenza media dei dipendenti. Il suddetto indice sarà raffrontato a quello relativo alla media del biennio 2017/2018.
4. Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni il Premio aziendale dell'anno di competenza 2019 sarà erogato alle seguenti condizioni:
5. a fronte di un valore, così come calcolato in base al precedente punto 3, per il biennio 2017/2018, pari a n. **3.427.121** istanze e di una consistenza media di lavoratori per il medesimo periodo pari a **7.612** unità, l'indice di produttività da incrementare è pari a **450,2**;
6. a valle dell'approvazione annuale del bilancio 2019, le Parti si impegnano pertanto ad incontrarsi per verificare congiuntamente il raggiungimento di tale obiettivo ed esprimere reciproche valutazioni;
7. In relazione a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 43 del CCNL 28/3/2018, i suddetti premi saranno parametrati in base all'inquadramento (e comunque in coerenza con quanto previsto al punto n. 2 del "Chiarimento a Verbale" dell'art. 119 CCNL del 12/7/1995 circa gli assegni mensili sostitutivi degli automatismi di carriera, tenendo a riferimento, tendenzialmente, la scala parametrica del CCNL);

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

8. In merito ai criteri di erogazione, le Parti intendono richiamare come pienamente validi anche quelli di riduzione o esclusione del Premio previsti nel citato art. 43 del CCNL;
9. Il Premio di cui all'allegata tabella 1 sarà corrisposto a tutti i dipendenti in premessa, in forza alla data del 1° gennaio 2020;
10. le Parti confermano che il Presente Verbale di Accordo è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'art. 1, commi 182-189 della L. 28/12/2015, n. 208. Il presente accordo sarà inoltre depositato, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 151/2015, per via telematica a cura di Agenzia delle Entrate - Riscossione nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del DM 25/3/2016 tramite il Portale servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
11. le Parti convengono infine che il suddetto Premio Aziendale è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il trattamento di fine rapporto, e pertanto non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti.

Agenzia delle Entrate - Riscossione

**Tabella 1: Importi del Premio Aziendale AdER anno 2019 (erogazione 2020)**

LIVELLI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
QD4	4.040
QD3	3.422
QD2	3.050
QD1	2.870
3A4L	2.520
3A3L	2.345
3A2L	2.215
3A1L	2.100
2A3L	1.970
2A2L	1.895
2A1L	1.845
Liv. Unico	1.720